

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Il giudice che declina la competenza con l'ordinanza di cui all'art. 279 c.p.c., comma 1, deve provvedere sulle spese giudiziali

Nel giudizio ordinario di cognizione il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui all'art. 279 c.p.c., comma 1, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui, e considerato che il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91 c.p.c., comma 1, è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia.

NDR: in senso conforme [Cass. n. 7010 del 17/03/2017](#).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.11.2019, n. 29033

...omissis...

Fatti di causa

omissis, imprenditore individuale, convenne dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la società *omissis* s.p.a., avente sede legale a Monza, chiedendo la risoluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c., del contratto di trasporto stipulato con la società convenuta" ed avente ad oggetto la spedizione di una partita di vino prodotto dall'attore.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza 12.7.2016 dichiarò la propria incompetenza per territorio, negando che all'attore potesse attribuirsi la qualifica di "consumatore", e compensò le spese di lite.

L'ordinanza declinatoria della competenza venne impugnata dinanzi al Tribunale di Napoli dalla *omissis*, la quale chiese che le spese del grado fossero addossate esclusivamente all'attore.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 26 ottobre 2017 n. 4405, accolse il gravame e condannò *omissis* a rifondere alla *omissis* sia le spese del primo grado di giudizio, sia quelle d'appello.

La sentenza d'appello è impugnata per cassazione da *omissis* con ricorso fondato su due motivi. La *omissis* ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Ragioni della decisione

Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 91 c.p.c. Sostiene che, essendosi il Tribunale pronunciato sulla questione della competenza con un provvedimento avente forma dell'ordinanza, non potesse provvedere sulle spese di lite.

Il motivo è manifestamente infondato, alla luce del principio già affermato da questa Corte secondo cui nel giudizio ordinario di cognizione il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui all'art. 279 c.p.c., comma 1, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui, e considerato che il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91 c.p.c., comma 1, è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7010 del 17/03/2017, Rv. 643682 - 01).

Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 3 del codice del consumo (d. lgs. 205/05). Nell'illustrazione del motivo espone una tesi giuridica riassumibile come segue. In primo grado, l'attore aveva sostenuto che nella specie si applicasse il foro del consumatore. Il Tribunale aveva negato l'applicabilità al caso di specie del foro del consumatore, ma aveva compensato le spese, assumendo che vi fossero incertezze in giurisprudenza sulla possibilità di attribuire al piccolo imprenditore individuale la qualifica di "consumatore". La Corte d'appello, riformando tale statuizione, aveva violato l'art. 3 del codice del consumo, dal momento che vi sarebbe "una propensione delle corti di merito ad interpretare in maniera più estensiva la figura tipica del consumatore".

Il presupposto (implicito) dell'intero motivo è che le incertezze giurisprudenziali sulla possibilità di qualificare il piccolo imprenditore come "consumatore" giustificavano la compensazione delle spese.

Il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la motivazione della Corte d'appello.

Questa ha ritenuto che il Tribunale non potesse compensare le spese, perchè non ricorreva alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, e questa ratio non è affatto censurata dal ricorrente.

Vero è che la norma applicata dalla Corte d'appello è stata dichiarata illegittima da Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77, "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le, spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", e che tale decisione si applica retroattivamente (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 26275 del 14/12/2007, Rv. 600792 -

01; Sez. U, Sentenza n. 28545 del 02/12/2008, Rv. 605629 - 01, in motivazione). Tuttavia la sopravvenuta sentenza della Consulta non rende illegittima la decisione d'appello, ma impone unicamente di correggerne la motivazione, essendo comunque il dispositivo conforme a diritto: ed infatti, essendo pacifico che il piccolo imprenditore non possa mai ritenersi un consumatore (lo ammette lo stesso corte d'appello a p. 3; nello stesso senso, Cass. 31014/2018), non ricorrevano nella specie le "gravi ed eccezionali ragioni" che, secondo il testo dell'art. 92 c.p.c. risultante dalla sopra ricordata pronuncia parziale di illegittimità costituzionale, giustificavano la compensazione.

Le spese del giudizio di sospensione dell'efficacia della sentenza d'appello.

Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. la società *omissis* ha domandato a questa Corte che, oltre le spese del giudizio di legittimità, fossero liquidate anche le spese del giudizio di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposto dall'odierno ricorrente dinanzi la Corte d'appello di Napoli, ex art. 373 c.p.c..

L'istanza è inammissibile.

La richiesta di liquidazione delle spese dovute ex art. 373 c.p.c., infatti, deve essere contenuta nel ricorso e non può essere avanzata per la prima volta nella memoria illustrativa, giacché questa modalità di proposizione della suddetta istanza impedisce alla controparte di replicare e viola, di conseguenza, il principio del contraddittorio, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 3 -, Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018, Rv. 651132 - 01).

Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

Rigetta il ricorso; condanna *omissis* alla rifusione in favore di *omissis* s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2; dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di *omissis* di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.